



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 7

del 30/04/2021

Oggetto: TARI 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti il prot. e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a convocazione, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
NICOLINO NICOLA	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Consigliere	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	SI
LENTINI VINCENZO	Consigliere	SI
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	SI
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	SI
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	SI

Per un totale di n. 13 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ADRIANA AVVENTURA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza **NICOLA NICOLINO** nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio.

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente* del Consiglio, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

L'Assessore Limardo Alessandra illustra il punto

Il Consiglio Comunale

Vista la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del Responsabile dell'Area Tributi n. 5 del 07.04.2021 avente ad oggetto: "TARI 2021";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n.

267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...*”;

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che “... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*”;
- l'art. 54 del D.lgs. 446/97, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...*”;

Visto l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 che stabilisce che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Visto decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 Marzo 2021”;

Visto l'articolo 30 comma 4, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22/03/2021, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 con la quale l'Arera introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, che il provvedimento reca aggiornamenti al metodo tariffario rifiuti con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla già citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/rif. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Considerato che – per quanto le delibere adottate da ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Ribadito che:

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 Marzo 2021”;

- l'articolo 30, comma 4, del D.L. del 22/03/2021, n. 41, pubblicato nella G.U. n. 70 del 22/03/2021, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, al 30 Aprile 2021”;

Dato atto che lo stesso D.L. n. 41 del 22/03/2021, consente l'approvazione del PEF TARI 2021 entro la data del 30 giugno 2021, quindi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Considerato che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2021, l'Organo Consiliare, alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale ritiene di confermare per l'anno in corso le tariffe determinate con il PEF TARI 2020 calcolato con il nuovo MTR di ARERA, in modo da permettere la riscossione della TARI 2021, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Evidenziato che, nel caso il Comune approvi le tariffe della TARI per l'anno 2021 sulla base delle tariffe del PEF TARI 2020 calcolate con il MTR di ARERA, *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021*, che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno e *gli eventuali maggiori costi determinati sulla base del PEF per l'anno 2020, saranno conguagliati in fase di emissione a saldo sulla bollettazione TARI 2021*;

Dato atto che attualmente il comune di Limbadi, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, appartiene all'ATO di Vibo Valentia;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/12/2020, avente ad oggetto “TARI – PIANO ECONOMICO finanziario anno 2020: Validazione e approvazione”, dalla quale si evince un PEF TARI per l'anno 2020 pari ad €. 546.565,94, mentre il PEF TARI anno 2019, prevedeva un importo complessivo di €. 408.630,46, con una differenza di €. 137.935,48 da conguagliare ai sensi dell'art. 107, comma 5, DL. N. 18/2020, convertito con modificazioni della Legge n.27/2020 distribuendo la somma nel triennio 2021/2023;

Considerato che la quota di conguaglio per l'anno 2021 è pari ad €. 45.978,49;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato, in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa, gli studi professionali (ex categoria di attività 11) alle banche ed agli istituti di credito (categoria di attività 12);

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 19.08.2014;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”;

Atteso che è intenzione dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2021 le agevolazioni adottate per l'anno 2020, essendo le stesse finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI, in ragione del perdurare della situazione socio-economica;

Richiamata:

- la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 con la quale l'Arera introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, che il provvedimento reca aggiornamenti al metodo tariffaio rifiuti con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla già citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/rif. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto di avvalersi della suddetta disposizione anche per l'anno 2021, e confermare interventi agevolativi per le utenze non domestiche;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il

carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021, una riduzione determinata nella misura del 25% sulla variabile della tariffa per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività:

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
7 - Alberghi con ristorante
11 - Uffici, agenzie
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
12 - <i>solo</i> Studi professionali (ex categ. 11)

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Area Tecnico Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Con voti pervenuti:

-presenti n. 13

-astenuti n. 5 (Sesto, Lazzaro, Blasi, Zungri, Manco)

-votanti n. 8

-voti favorevoli n. 8

-voti contrari n. 5

DELIBERA

- 1. di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2021, l'Organo Consiliare, si avvale della possibilità di approvare entro il 30/06/2021 il PEF TARI anno 2021 così come previsto dal D.L. 22/03/2021 n. 41, pubblicato in G.U. n. 70 del 22/03/2021;
3. **di applicare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI 2020, così come determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/12/2020, in applicazione del MTR ARERA, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe previste per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019;
4. **di dare atto** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020, saranno conguagliati in fase di emissione a saldo sulla bollettazione TARI 2021;
5. **di prevedere** per l'anno 2021 così come per l'anno 2020, una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività:

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
7 - Alberghi con ristorante
11 - Uffici, agenzie
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
12 - <i>solo</i> Studi professionali (ex categ. 11)

6. **di dare atto** che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;
7. **di dare atto** altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano a circa € 10.000,00 e che tale importo (minor gettito Tari 2021) viene finanziato con mezzi propri di bilancio;
8. **di dare atto** che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;
9. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
10. **di stabilire** che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI 2021	1^ rata: 10 ottobre 2021
	2^ rata: 10 novembre 2021
	3^ rata: 10 dicembre 2021

di provvedere entro il 30/06/2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021, ai sensi del D.L del 22/03/2021 n. 41 pubblicato sulla G.U. n..70 del 22/03/2021, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 saranno conguagliati in fase di emissione a saldo sulla bollettazione 2021;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, vista l'urgenza della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che da il seguente esito proclamato dal Presidente:

- presenti n. 13
- astenuti n. 5 (Sesto, Lazzaro, Blasi, Zungri, Manco)
- votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 0

Delibera

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*Vista la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:
TARI 2021.;*

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Limbadi, lì 07/04/2021

Il responsabile del Servizio
(f.to ING. VITTORIO FABIO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

*Vista la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:
TARI 2021.;*

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Limbadi, lì 07/04/2021

Il responsabile del Servizio
(f.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO)

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

NICOLINO NICOLA
F.to NICOLINO

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA AVVENTURA ADRIANA
F.to AVVENTURA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA AVVENTURA ADRIANA